



# Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **GC / 87 / 2016**

SEDUTA DEL GIORNO **20-09-2016**

**OGGETTO: RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO RG N. 884/2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Angelo Bellora nella sua qualità di Sindaco.

Sono intervenuti i Signori:	Sono assenti i Signori:
BELLORA ANGELO PROTO VINCENZO FRANZONI ANDREA MAZZUCHELLI ELENA MARIA TOMASINI DANIELA ZOCCHI MARCO	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO RG N. 884/2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Il Sindaco Angelo Bellora:

PREMESSO che il legale di fiducia in materia di controversie in materia di lavoro, avv.to Sergio Passerini dello studio legale Ichino, Brugnatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31, ha ricevuto, in data 12.09.2016, il ricorso alla Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, promosso dal sig. P.G., rappresentato e difeso dall'Avv. A. Sara De Micco del foro di Busto Arsizio, contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in veste di Giudice del lavoro, n. 545/13 depositata in data 11.12.2013, tendente ad ottenere: in via principale, la dichiarazione di nullità o annullamento la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio; nel merito, la dichiarazione dell'inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 comminata al ricorrente in data 04.06.2013, in ragione della precedente sospensione in sede cautelare per la stessa durata di mesi sei; inoltre, l'immediata registrazione del ricorrente nelle funzioni già ricoperte presso l'Amministrazione, e la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive trattenute, con condanna generica al risarcimento dei danni;

PREMESSO, inoltre, che il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha fissato l'udienza relativa al reclamo, rubricato RG n. 884/2014 del 11.06.2014, per il giorno 18.10.2016, presso la Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, giudice dott.ssa Trogni;

VISTA la comparsa di costituzione di nuovo difensore, pervenuta in concomitanza al ricorso sopra indicato, con la quale l'avv. Franca De Candia, studio presso Largo F. Richini 2 Milano, si costituisce formalmente quale nuovo difensore del sig. P.G. nel procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, giudice dott.ssa Trogni, in sostituzione dell'avv. Sara De Micco, riportandosi integralmente alle conclusioni nell'atto introduttivo a firma dell'Avv. Sara De Micco;

DATO ATTO che il predetto ricorso in appello non è mai stato in precedenza notificato, né al Comune di Cardano al Campo, né al difensore di fiducia avv.to Sergio Passerini, né è pervenuto con diversa modalità e che, pertanto, è stato ora assunto al protocollo arrivo del Comune di Cardano al Campo al n. 15169 del 19.09.2016 ed è conservato agli atti;

PRESO ATTO del citato ricorso, e valutata la necessità di resistere alle pretese del ricorrente, per difendere le decisioni assunte e in riferimento alla evoluzione della controversia a seguito della decisione giudiziaria, costituendosi in giudizio, conferendo a tal fine un apposito incarico professionale al legale di fiducia che ha già seguito la controversia fin dall'inizio dell'iter giudiziario di primo grado, per rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento in questione e per ottenere la condanna al pagamento delle spese e competenze derivanti dal predetto giudizio, anche in riferimento ai successivi adempimenti relativi all'evoluzione della controversia;

TENUTO CONTO degli orientamenti normativi e dottrinari in materia, tesi a ribadire, tra le altre, la necessità che le pubbliche Amministrazioni si costituiscano nei processi del lavoro in cui sono parte;

ATTESO CHE:

- per la prestazione in questione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze e di qualificata professionalità;

- l'Ente risulta privo di professionalità interne iscritte all'ordine forense ed è, pertanto, nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed è inerente alle attività di patrocinio legale, quindi non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del Comune;
- la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscrivere da parte del funzionario del servizio Personale;
- il conferimento dell'incarico di patrocinio rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente;

RITENUTO, dunque, di conferire apposito mandato per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio di questo Ente agli Avv.ti Sergio Passerini ed Eleonora Garavatti, del Foro di Milano, studio Ichino, Brugatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31, legali esperti in materia di disciplina del lavoro, che già hanno seguito la controversia fin dall'inizio dell'iter giudiziario di primo grado, anche in riferimento ai successivi adempimenti relativi all'evoluzione della controversia;

VISTE le disposizioni del vigente Statuto ed in particolare l'art. 48, lettera p) ed r) che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio, nonché le disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO, altresì, di affidare la dotazione finanziaria, stimata in complessivi euro 3.900,00 (compresi oneri fiscali, previdenziali e spese), al Funzionario del settore Pianificazione e Gestione risorse a cui fa capo il servizio Personale, ai fini degli adempimenti conseguenti alla formale costituzione in giudizio e all'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi predetti, agli Avv.ti Sergio Passerini ed Eleonora Garavatti, del Foro di Milano, studio Ichino, Brugatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31;

**Propone:**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;
2. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. Di autorizzare e dare mandato al Sindaco ai fini della procura per la costituzione dell'ente nella controversia, nominando quali difensori e procuratori speciali dell'Ente gli Avv.ti Sergio Passerini ed Eleonora Garavatti, del Foro di Milano, studio Ichino, Brugatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31, affinché, in nome e per conto dell'Ente medesimo si costituiscano, lo rappresentino e difendano nel giudizio RG n. 884/2014 promosso presso la Corte di Appello di Milano, al fine di ottenere provvedimenti che dichiarino la legittimità delle procedure adottate dal Comune di Cardano al Campo in merito all'adozione del provvedimento di sospensione disciplinare del 04.06.2013, notificato dall'ufficio dei procedimenti disciplinari ai ricorrenti a seguito di sentenza penale di primo grado e a seguito di conclusione dei procedimenti disciplinari, nonché per ottenere la condanna al pagamento delle spese e competenze derivanti, anche in riferimento ai successivi adempimenti relativi all'evoluzione della controversia;
4. di affidare la dotazione finanziaria, stimata in complessivi euro 3.900,00 (compresi oneri fiscali, previdenziali e spese), al Funzionario del settore Pianificazione e Gestione risorse a

cui fa capo il servizio Personale, ai fini degli adempimenti conseguenti alla formale costituzione in giudizio, all'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi predetti;

5. di demandare al funzionario competente gli atti conseguenti al presente atto, ed in particolare la determinazione per l'impegno di spesa delle somme previste;
6. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n.267/2000, per consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Comune.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di approvare la proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;
2. Di autorizzare e dare mandato al Sindaco ai fini della procura per la costituzione dell'ente nella controversia, nominando quali difensori e procuratori speciali dell'Ente gli Avv.ti Sergio Passerini ed Eleonora Garavatti, del Foro di Milano, studio Ichino, Brugatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31, affinché, in nome e per conto dell'Ente medesimo si costituiscano, lo rappresentino e difendano nel giudizio RG n. 884/2014 promosso presso la Corte di Appello di Milano, al fine di ottenere provvedimenti che dichiarino la legittimità delle procedure adottate dal Comune di Cardano al Campo in merito all'adozione del provvedimento di sospensione disciplinare del 04.06.2013, notificato dall'ufficio dei procedimenti disciplinari ai ricorrenti a seguito di sentenza penale di primo grado e a seguito di conclusione dei procedimenti disciplinari, nonché per ottenere la condanna al pagamento delle spese e competenze derivanti, anche in riferimento ai successivi adempimenti relativi all'evoluzione della controversia;
3. di affidare la dotazione finanziaria, stimata in complessivi euro 3.900,00 (compresi oneri fiscali, previdenziali e spese), al Funzionario del settore Pianificazione e Gestione risorse a cui fa capo il servizio Personale, ai fini degli adempimenti conseguenti alla formale costituzione in giudizio, all'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi predetti;

4. di dare atto che le somme predette verranno impegnate con apposita determinazione di spesa.

Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Comune.

GC / 89 / 2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*Firmato digitalmente*  
Angelo Bellora

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato digitalmente*  
dott. Angelo Monolo

**ESECUTIVITA'**

(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000)

- dichiarata immediatamente eseguibile
- esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.